ESTENSIONE AI CALCIATORI ED AGLI ALLENATORI DI CALCIO DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA GESTITE DALL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

Le assicurazioni nei confronti delle categorie indicate al precedente articolo 1 sono gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo come "Fondo speciale" autonomo, con un proprio bilancio che costituisce allegato al bilancio generale dell'Ente medesimo.

Versione in vigore dal 24 luglio 1973, non più in vigore dal 1 luglio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
Estremi	Legge 14 giugno 1973, n. 366
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/estensione-ai-calciatori-ed-agli-allenatori-di-calcio-della/art-2-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-36/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it